



FSI Regulation

**Nuova disciplina Banca d'Italia in  
materia di assetti proprietari dei  
soggetti vigilati**

Settembre 2022

# Nuova disciplina Banca d'Italia in materia di assetti proprietari dei soggetti vigilati

Il 26 luglio 2022 Banca d'Italia ha emanato le Disposizioni sugli assetti proprietari (nel seguito anche “**Disposizioni**”) di banche, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IP – con esclusione di quelli che prestano solamente il servizio di informazione sui conti), SIM, SGR, SICAV e SICAF (nel seguito anche “**Soggetti Vigilati**”).

Le Disposizioni sono volte, principalmente, a:

- aggiornare la disciplina in materia di autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di **partecipazioni qualificate** nei Soggetti Vigilati sopra menzionati, in attuazione della normativa europea e nazionale e in linea con gli Orientamenti delle Autorità europee (le disposizioni del d.lgs. n. 385/1993 (“TUB”) e del d.lgs. n. 58/1998 (“TUF”) dedicate a questo argomento sono, infatti, state modificate dal d.lgs. n. 182/2021);
- razionalizzare la normativa, facendo confluire in un unico testo tutta la disciplina riguardante l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni qualificate nei Soggetti Vigilati.

Ai sensi delle Disposizioni, per partecipazioni qualificate si intendono le partecipazioni che attribuiscono, direttamente o indirettamente, almeno il 10% dei diritti di voto o del capitale del Soggetto Vigilato o che consentono di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dello stesso. Per incremento di una partecipazione qualificata si intende, invece, l'aumento di una partecipazione qualificata che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale nel Soggetto Vigilato pari o superiore al 20%, 30% o 50%, o che consenta di esercitare il controllo sullo stesso.

La disciplina degli assetti proprietari ha come obiettivo quello di evitare che dall'acquisizione o dalla detenzione di partecipazioni rilevanti possa derivare un pregiudizio alla sana e prudente gestione dei Soggetti Vigilati. A tal fine è previsto l'**obbligo di autorizzazione preventiva** all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate (anche se involontario o tramite azioni di concerto), nonché una serie di **obblighi di comunicazione**.

Per quanto concerne l'**autorizzazione preventiva**, la stessa deve essere presentata dal candidato acquirente all'Autorità competente (*i.e.*, la BCE o la Banca d'Italia a seconda dell'Autorità di Vigilanza competente per il Soggetto Vigilato) prima dell'acquisizione o dell'incremento della partecipazione qualificata. Tuttavia, nel caso di acquisizione involontaria tale istanza può essere presentata anche successivamente all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata (*i.e.* non appena si verifichi l'evento che comporta l'acquisizione o l'incremento involontario della partecipazione qualificata o, se successivo, nel momento in cui il candidato acquirente ne viene a conoscenza).

Nei casi di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei relativi diritti di voto, l'obbligo di autorizzazione ricade sia sul titolare della partecipazione sia sul soggetto cui sono attribuiti o spetteranno i relativi diritti di voto.

Una volta ricevuta l'istanza, l'Autorità competente dovrà valutare, nel rispetto del principio di proporzionalità, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base dei seguenti criteri:

- la reputazione del candidato acquirente;
- l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e la competenza dei soggetti che, a seguito dell'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell'Impresa vigilata;
- la solidità finanziaria del potenziale acquirente;
- la capacità del Soggetto Vigilato di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività;
- l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza;
- la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Affinché l'Autorità abbia tutti gli elementi necessari per la valutazione, l'istanza deve essere corredata da una molteplicità di informazioni e documenti (sul punto si deve far riferimento alle informazioni indicate nelle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di informazioni e documenti da trasmettere nell'istanza di autorizzazione o, nel caso delle SIM, indicate nel Regolamento delegato (UE) 2017/1946).

Inoltre, per agevolare i candidati acquirenti nell'individuazione delle informazioni da fornire al momento della presentazione dell'istanza, le Disposizioni hanno previsto anche la possibilità, soprattutto in caso di operazioni atipiche o complesse, di prendere contatto con l'Autorità competente prima di presentare l'istanza (c.d. pre-notifica).

Il procedimento autorizzativo ha una durata di 60 giorni lavorativi, salvo sospensione per richiesta di integrazioni, che decorrono dalla data della comunicazione di avvio del procedimento e si chiude con il rilascio dell'autorizzazione o il diniego. Il superamento di tale termine senza che sia rilasciato il provvedimento di autorizzazione o diniego equivale al rilascio dell'autorizzazione ("silenzio assenso").

Nel caso in cui l'acquisizione o l'incremento delle partecipazioni qualificate sia stato portato a termine senza autorizzazione, poiché la stessa non è stata richiesta o è stata negata, è prevista:

- la sospensione del diritto di voto degli altri diritti;
- con riguardo ai Soggetti Vigilati cui si applicano gli articoli 19 e ss. del TUB (*i.e.* le banche), la vendita delle partecipazioni per le quali l'autorizzazione non sia stata richiesta o non sia stata concessa;
- con riguardo ai Soggetti Vigilati cui si applicano gli articoli 15 e ss. del TUF (*i.e.* SIM, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf) il possibile obbligo di alienazione, su richiesta dell'Autorità competente, delle partecipazioni per le quali non sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 15 del TUF.



Le disposizioni prevedono, altresì, degli **obblighi di comunicazione** in relazione a:

- **l'acquisizione, l'incremento o la cessione di partecipazioni**

Tali comunicazioni devono essere effettuate entro 10 giorni dal verificarsi delle circostanze indicate nella Disposizioni ad eccezione della comunicazione relativa alla riduzione della partecipazione posseduta al di sotto di ciascuna delle soglie fissate, la quale deve avvenire preventivamente.

Le comunicazioni sono inviate all'Autorità competente, congiuntamente ad una nota di trasmissione nella quale vengono fornite una serie di informazioni, tra cui: i dati identificativi e principali recapiti del dichiarante e dell'impresa vigilata; il numero di partecipazioni nell'impresa vigilata detenute direttamente dal dichiarante e percentuale rispetto al totale del capitale sociale; il numero di diritti di voto attribuiti dalla partecipazione cui la comunicazione si riferisce.

- **la stipula, lo scioglimento ed ogni variazione di accordi di voto** (ossia ogni accordo che regola o da cui possa derivare l'esercizio concertato del diritto di voto)

Tali comunicazioni devono essere inviate all'Autorità competente dagli aderenti all'accordo o dai legali rappresentanti dell'impresa vigilata cui l'accordo si riferisce (o della società che la controlla), entro 5 giorni dalla stipula e comunque almeno 10 giorni lavorativi prima della data fissata per l'assemblea.

La comunicazione deve includere una sintesi del contenuto e delle finalità dell'accordo (il cui testo deve, altresì, essere allegato) e molte altre informazioni relative a tali accordi (e.g. il numero, le generalità e i principali recapiti degli aderenti all'accordo, in via diretta o indiretta; la quota del capitale o, se diversa, dei diritti di voto oggetto dell'accordo oppure, nel caso di Soggetti Vigilati costituite in forma cooperativa, il numero degli aderenti rispetto al totale dei soci)

- **la mancanza sopravvenuta o la modifica dei presupposti e delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione**

Tali comunicazioni devono essere inviate all'Autorità competente entro 10 giorni dal verificarsi di questi atti o fatti oppure, se successivo, dal momento in cui il soggetto ne è venuto a conoscenza.

La comunicazione deve contengono almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'atto o del fatto idoneo a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
- una valutazione dell'impatto dell'atto o del fatto sulla capacità del partecipante di continuare a soddisfare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

Con riguardo alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni, i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull'impresa vigilata non possono essere esercitati nei casi previsti dall'articolo 24, co. 1, del TUB e dall'articolo 16, co. 1, del TUF.

Oltre agli obblighi di comunicazioni sopra menzionati, le Disposizioni prevedono, altresì, che i Soggetti Vigilati (ad eccezione delle banche di credito cooperativo e dei confidi) comunicano annualmente all'Autorità competente l'elenco dei soci che possiedono partecipazioni pari o superiori al 2% del capitale. Indicando anche l'eventuale emissione di categorie di azioni e diritti patrimoniali e amministrativi connessi a ciascuna categoria, di strumenti finanziari partecipativi e dei diritti patrimoniali e amministrativi da essi attribuiti, nonché di obbligazioni convertibili in azioni.

Tale comunicazione annuale deve essere effettuata entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, secondo le "Istruzioni per la segnalazione annuale della compagine sociale".

Queste nuove disposizioni sugli assetti proprietari entreranno **in vigore il 1° gennaio 2023**. I procedimenti di autorizzazione all'acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate le cui istanze sono state presentate prima del 1° gennaio 2023 resteranno assoggetti alla disciplina previgente.



# Experience the future of law, today

Today, you need smart lawyers who bring even more to the table than legal advice and memorandums. You need to work better, faster and with lower total cost. That takes someone who knows your business and your industry, yet thinks and works in new ways. A steady hand at the center of the transformation all around us. An expert in law, commerce and technology, who is able to serve you globally.

To make an impact that matters, you need an accomplished confidante who is both pragmatic and pioneering.

Deloitte Legal invites you to experience the future of law, today. Meet current obligations more effectively while anticipating future opportunities.

Automate complicated and time-consuming legal activities. Benefit from a commercial mindset that integrates legal, business and industry expertise. Draw upon our experience with business operating model transformation.

As you lead your enterprise through unprecedented complexity and change, we'll work with you not just for you. Working together, you're empowered to make confident decisions, guide your business and take advantage of possibilities.

Experience the future of law, today.



Il nostro impegno concreto per un'evoluzione sostenibile

---

## Key contacts

**Guerino Cipriano**

Partner

[gucipriano@deloitte.it](mailto:gucipriano@deloitte.it)

**Federica Coscia**

Manager

[fcoscia@deloitte.it](mailto:fcoscia@deloitte.it)

**Irene Avaldi**

Lawyer

[iavaldi@deloitte.it](mailto:iavaldi@deloitte.it)

# Deloitte.

## Legal

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.